



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

0135 N.- 13 /13 DEL 07 MAG. 2013

IL PRESIDENTE NAZIONALE

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°97 del 6 maggio 2005 concernente l'approvazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n°178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n°183;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera c del D.Lgs28 Settembre 2012 n°178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

PRESO atto del Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale dell'8/02/2013 di proclamazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.C. n°78 dell'8 febbraio 2013 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, approvato con O.C. 3 dicembre 2012 n°567/12;

VISTO l'art. 14 del predetto Regolamento ove vengono definite come segue le aree di attività della Croce Rossa Italiana, corrispondenti agli obiettivi Strategici dell'Associazione;

VISTA l'O.P. del 22 febbraio 2013, n°11/13 relativa alla nomina dei Delegati Tecnici Nazionali di Area in cui il socio attivo Roberto Antonini è nominato Delegato Tecnico Nazionale dell'Area 3- Preparazione delle Comunità e della Risposta a Emergenze e Disastri;

CONSIDERATA la rilevanza delle attività della CRI afferenti all'Area 3 e la necessità di procedere alla approvazione di un Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana

PRESO atto del documento conclusivo elaborato dal Delegato Tecnico Nazionale dell'Area 3 socio CRI Roberto Antonini già condiviso per le vie brevi con i Presidenti Regionali CRI e i Delegati Regionali alle Attività di Emergenza CRI;

DETERMINA:

- di approvare il Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana, qui in allegato come parte integrante della presente ordinanza;



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

- dalla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza della Croce Rossa Italiana è abrogata ogni disposizione in contrasto con lo stesso;

Il Presidente Nazionale
(Av. Francesco ROCCA)

Si prende atto
Il Dirigente del
Servizio Economico Finanziario
(Dr.ssa Patrizia De Luca)

0135 - 1,3
07 MAG. 2013



Croce Rossa Italiana

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL
SETTORE EMERGENZA
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

0135-13
07 MAG. 2013

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito denominata Croce Rossa Italiana, l'azione nel settore dell'emergenza si sviluppa in due ambiti di intervento:

- a) Emergenza sul territorio nazionale, svolta ad ogni livello territoriale, intesa sia come attività di protezione civile o di preparazione, prevenzione e/o risposta a situazioni straordinarie, operando anche in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui già alla legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) e successive modifiche ed integrazioni. Rientrano nel medesimo ambito di intervento le azioni svolte relativamente alla realizzazione di "grandi eventi" e manifestazioni a massiccio afflusso, qualora per le azioni di prevenzione ed assistenza siano impiegate strutture, materiali e mezzi abitualmente sotto il coordinamento del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di cui all'articolo 3;
- b) Emergenza internazionale, intesa come attività di preparazione e risposta a disastri o crisi che interessano paesi esteri, operando per il tramite di accordo bilaterale o come parte integrante del sistema della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o, ancora, su richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa, o come Struttura del Servizio Nazionale della Protezione Civile per il quale viene disposto l'intervento in territorio estero, ovvero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.

2. Al fine di rendere maggiormente coerente, razionale, efficace ed efficiente l'azione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito denominata Croce Rossa Italiana (C.R.I.) nel settore emergenze, l'ordinamento centrale e periferico dell'Ente è strutturato nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto C.R.I. e

07 MAG. 2013
0135 - 13



dall'Ordinanza Commissariale 24 luglio 2009 n. 225 (Regolamento di organizzazione e di funzionamento della Croce Rossa Italiana), ed, in particolare, dall'articolo 23 che detta disposizioni in materia di attività socio sanitarie e operazioni di emergenza.

3. Il settore emergenze della Croce Rossa Italiana è organizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di separazione tra le attività di indirizzo politico e controllo e le attività di gestione amministrativa ed in armonia con il principio di sussidiarietà verticale.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 2

(Funzioni di indirizzo)

1. Per l'espletamento delle attività nell'ambito del settore emergenze la Croce Rossa Italiana si avvale di una propria organizzazione articolata:

- a) a livello periferico, con modalità di attivazione a carattere territoriale;
- b) a livello centrale, con modalità di attivazione a carattere internazionale ed a carattere nazionale quale integrazione dell'attivazione prevista dalla lettera a).

2. L'organizzazione a livello centrale fornisce l'indirizzo programmatico al fine di assicurare al Presidente Nazionale della C.R.I., l'espletamento dei poteri conferiti dallo Statuto e, in particolare, dall'articolo 24, comma 6.

3. L'organizzazione della C.R.I. si avvale di propri volontari e personale dipendente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare di riferimento.

07 MAG. 2013
0135 - 13'

Art. 3

(Il Delegato Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale C.R.I. per le attività di emergenza)

1. Il Presidente Nazionale ed i Presidenti dei Comitati territoriali C.R.I. a diverso livello, ai fini del miglior coordinamento delle attività previste dal presente regolamento e fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, dello Statuto, si avvalgono del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

2. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza è nominato dal Presidente Nazionale e resta in carica per l'intero mandato del Presidente stesso.

2bis. Visto il nuovo regolamento della C.R.I., emanato con O.C. 567/2012, il quale ha come finalità quella di ricomprendere gli effetti previsti dall' Obiettivo strategico 1 della Strategia 2020 IFRC, dunque in linea con le finalità della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, al Delegato per le attività di emergenza, a tutti i livelli, viene estesa la competenza per la gestione derivante dalle incombenze che scaturiscono dal suddetto regolamento, Titolo III – Attività e formazione dei Volontari C.R.I., art. 17, area III – Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri, previste dallo stesso regolamento.

3. Analogamente alla nomina del Delegato Nazionale C.R.I. sono nominati dai rispettivi Presidenti dei Comitati territoriali C.R.I., i Delegati Regionali, Provinciali e Locali C.R.I. per le attività di emergenza, scelti fra i soci attivi o personale dipendente di ruolo, nell'ambito del Comitato territoriale C.R.I. di pertinenza hanno superato con esito positivo il corso di formazione di cui alla Ordinanza commissariale 640/2010 e successive modifiche ovvero in possesso del titolo di Emergency Manager. Il Presidente Locale provvede altresì, alla nomina del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza per tutte le Unità C.R.I. senza autonomia amministrativa direttamente dipendenti.

3bis. L'attivazione del personale volontario iscritto al Corpo delle Infermiere Volontarie e al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana avviene in conformità al

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'ordinamento militare)

4. Nei comuni capoluogo di provincia, qualora non sia istituito il Comitato locale ma solo il Comitato provinciale, il Presidente Provinciale provvede contestualmente alla nomina del Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza, alla nomina del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza ed alla nomina del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza per tutte le Unità C.R.I. senza autonomia amministrativa direttamente dipendenti, ognuno con rispettivi ambiti di competenza. In caso di successiva istituzione del Comitato locale, il Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza nominato dal Presidente Provinciale permane in carica fino alla nomina del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza da parte del Presidente Locale.

5. La carica di Delegato Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale C.R.I. per le attività di emergenza, è disciplinata dal principio generale del rapporto fiduciario tra delegante e delegato ed è revocabile ad insindacabile giudizio dell'organo delegante quando il rapporto fiduciario, motivatamente espresso, viene meno.

6. Il provvedimento di nomina a Delegato C.R.I. per le attività di emergenza è trasmesso da tutti i Comitati territoriali C.R.I. ad ogni livello, entro 30 giorni dall'emanazione, all'organo di controllo superiore, al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al Servizio 12° Interventi di Emergenza ed Operazioni Internazionali e alla Sala Operativa Nazionale. I Comitati provinciali e locali, inoltre, trasmettono sempre il provvedimento di nomina al Comitato regionale. Il Servizio 12° cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei Delegati Regionali C.R.I. Il Delegato Regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale dei Delegati Provinciali C.R.I. e dell'Albo regionale dei Delegati Locali C.R.I. Gli albi aggiornati sono trasmessi dal Comitato regionale con cadenza semestrale, e comunque entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al Servizio 12° Interventi di Emergenza ed Operazioni Internazionali e alla Sala Operativa Nazionale.

7. I compiti affidati al Delegato C.R.I. per le attività di emergenza sono sia di preparazione e pianificazione, sia operativi, con la gestione delle attività di soccorso in caso di evento di emergenza. In particolare il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza provvede al coordinamento delle attività per la:

- a) Pianificazione, intesa come l'individuazione di risorse, l'analisi delle criticità, la determinazione di ruoli e responsabilità e lo sviluppo di procedure che permettono alla Croce Rossa Italiana di rispondere rapidamente ed efficacemente alle emergenze, così come definite all'articolo 1, assumendo come obiettivo primario quello di salvare le vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite dal disastro.
- b) Preparazione, intesa come l'insieme delle misure e azioni intraprese per consentire la risposta all'evento e la riduzione dei suoi effetti, attraverso l'implementazione di attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l'adozione di misure comportamentali ed ambientali utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità;
- c) Risposta, intesa come la somma delle azioni intraprese a seguito della minaccia di accadimento dell'evento o a seguito del verificarsi dell'evento, facilitando il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri.

8. Il Delegato Regionale, Provinciale, Locale C.R.I. per le attività di emergenza svolge le attività previste dal comma 7, relativamente alle emergenze sul territorio nazionale, in qualità di rappresentante della Croce Rossa Italiana nella funzione di Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile. In tale contesto la Croce Rossa Italiana svolge funzione sussidiaria nei confronti della rispettiva Componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli, quale Regione, Provincia, Prefetture e Comuni. Per le emergenze internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Delegato Regionale, Provinciale, Locale C.R.I. per le attività di emergenza svolge attività di supporto alla struttura centrale, nell'individuazione delle risorse umane e materiali da impiegare nella risposta.

9. Il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza si può avvalere, senza oneri per



l'amministrazione C.R.I., di collaboratori esperti, anche esterni, in specifici settori afferenti all'emergenza.

10. Con la procedura per la nomina del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, o con successivo atto, ad ogni livello territoriale, per garantire il funzionamento del sistema di emergenza, i rispettivi Presidenti, possono nominare, su proposta del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, un Delegato C.R.I. Vicario per le attività di emergenza. Tale nominativo è comunicato all'organo superiore secondo le modalità riportate al comma 6.

11. Il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza ad ogni livello provvede alla realizzazione del Piano di Emergenza, secondo le linee guida previste dal comma 12 ed al suo aggiornamento con cadenza annuale. Il Piano di Emergenza e i successivi aggiornamenti sono trasmessi al Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore, al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali e alla Sala Operativa Nazionale.

12. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, con atto successivo emana le linee guida per la pianificazione di emergenza, quale strumento di supporto per il Delegato Regionale, Provinciale e Locale C.R.I. nell'attività di pianificazione di cui al comma 7, punto a).

07 MAG. 2013
0135-13

Art. 4

(La Commissione Nazionale, Regionale, Provinciale per le Attività di Emergenza)

1. Presso il Comitato Centrale è istituita la Commissione Nazionale per le Attività di Emergenza, di seguito denominata Commissione nazionale, quale organo consultivo e propositivo per le attività di pianificazione e preparazione del settore emergenza della C.R.I.

2. La Commissione nazionale è composta da:

- a) Presidente Nazionale, che la convoca e la presiede,
- b) Delegato Nazionale C.R.I. per la attività di emergenza;
- c) Vertici nazionali delle componenti ausiliarie o da propri rappresentanti;
- d) Direttore Generale;
- e) Capo del Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato;
- f) Direttore Sanitario Nazionale
- g) Dirigente del Servizio 12° Interventi di Emergenza ed Operazioni Internazionali;
- h) Delegati Regionali C.R.I. per le attività di emergenza;
- i) Delegati Provinciali C.R.I. per le attività di emergenza delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. In relazione agli argomenti da trattare il Presidente Nazionale o il suo Delegato ha facoltà di far partecipare alle riunioni i dirigenti dei Dipartimenti e Servizi interessati del Comitato Centrale nonché esperti in materia, anche esterni.

4. La Commissione nazionale è convocata normalmente due volte l'anno; i verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente Nazionale. Per necessità o eventi particolari il Presidente Nazionale può convocare in seduta straordinaria la Commissione Nazionale.

5. I Comitati regionali e provinciali, in analogia a quanto effettuato presso il Comitato Centrale, costituiscono le rispettive Commissioni regionali e provinciali per le



Attività di Emergenza.

6. La Commissione regionale e provinciale è così composta:

- a) Dal Presidente del Comitato territoriale C.R.I., che la convoca e la presiede;
- b) Dal Delegato, rispettivamente, Regionale o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza;
- c) Dai Vertici, rispettivamente regionali o provinciali, delle Componenti ausiliarie o propri rappresentanti;
- d) Dal Direttore Regionale per la Commissione regionale, ovvero dal Funzionario amministrativo per la Commissione provinciale;
- e) Dal Direttore Sanitario Regionale per la Commissione Regionale e dal Delegato Area I a livello provinciale e locale;
- f) Dai Delegati C.R.I. per le attività di emergenza dei Comitati provinciali insistenti sul territorio di pertinenza per quanto attiene la Commissione regionale e dai Delegati C.R.I. per le attività di emergenza dei Comitati locali insistenti sul territorio di pertinenza, per quanto attiene la Commissione provinciale.

7. La Commissione regionale e provinciale è convocata normalmente almeno due volte l'anno; i verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente del Comitato C.R.I. di riferimento e al Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di livello superiore. Per necessità o eventi particolari il Presidente rispettivamente Regionale o Provinciale può convocare in seduta straordinaria la Commissione.

8. In caso di assenza o impedimento da parte del Presidente, la Commissione Nazionale, Regionale e Provinciale è convocata e presieduta dal rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

9. In sede consultiva la Commissione si esprime entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto per il quale è richiesto il parere. Decorso detto termine il parere si ritiene favorevole.

10. E' facoltà del Presidente Locale, su proposta del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza, costituire la Commissione Locale per le Attività di Emergenza,

07 MAG. 2013
135 - 13'



secondo la composizione dallo stesso definita.



Art. 5

(Organi e struttura amministrativa a livello centrale)

1. Sono organi a livello centrale nel settore dell'emergenza:

- a) l'Unità di Crisi Centrale, di cui all'articolo 6;
- b) il Team di valutazione e coordinamento, di cui all'articolo 7.

2. La struttura amministrativa a livello centrale nel settore dell'emergenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, commi 1, 2 e 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della C.R.I. di cui all'Ordinanza Commissariale 225/2009, assolve alle proprie competenze nel rispetto del regolamento stesso ed è composta dal Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza, di cui all'articolo 8 unitamente ai Servizi afferenti.

07 MAG. 2013
0135-13

Art. 6

(L'Unità di Crisi Centrale, Regionale e Provinciale)

1. L'Unità di Crisi Centrale (U.C.C.) è attivata in occasione di eventi, in atto o imminenti, insistenti sul territorio nazionale che per dimensioni, caratteristiche ed impatto sulla popolazione e/o sull'ambiente, ovvero sul normale svolgimento della vita della comunità locale, possano essere ricondotti ad un caso di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) e successive modifiche ed integrazioni, o, laddove, sulla base del principio di sussidiarietà, la struttura territoriale della Croce Rossa Italiana, necessiti di supporto nella risposta all'emergenza. L'Unità di Crisi Centrale è altresì attivata in occasione di eventi che colpiscono paesi esteri, in relazione ai quali una Società Nazionale o la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, di seguito denominato Dipartimento della Protezione Civile, ovvero il Ministero degli Affari Esteri, abbiano richiesto un concorso alle operazioni di soccorso.

2. L'Unità di Crisi Centrale è composta da:

- a) Presidente Nazionale, che la convoca, la presiede e la coordina;
- b) Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza;
- c) Vertici nazionali delle componenti ausiliarie o da propri rappresentanti;
- d) Direttore Generale;
- e) Capo del Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato;
- f) Capo del Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione;
- g) Capo del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale;
- h) Direttore Sanitario Nazionale;
- i) Dirigente del Servizio 1° Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali
- j) Servizio 4° Informatica



- k) Dirigente del Servizio 6° Trattamento Economico;
- l) Dirigente del Servizio 8° Amministrazione e Finanza;
- m) Dirigente del Servizio 9° Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare
- n) Dirigente del Servizio 11° Rapporti con le Componenti Volontaristiche;
- o) Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali;
- p) Dirigente del Servizio 13° Attività Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie;

3. L'Unità di Crisi Centrale definisce l'indirizzo politico e strategico dell'emergenza che ne ha determinato l'attivazione e, a tal fine, il Presidente Nazionale, nell'ambito dei poteri del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66, dal momento della sua entrata in vigore, e successive modifiche, può disporre il richiamo in servizio temporaneo, per emergenza dei volontari iscritti nei Ruoli del personale in congedo del Corpo Militare della C.R.I. assegnandolo agli organi e alle Unità previste nel presente regolamento.

4. Nel delineare l'indirizzo politico e strategico della Croce Rossa Italiana nella risposta all'emergenza, l'Unità di Crisi Centrale prende atto dell'indirizzo politico e strategico adottato dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dal Dipartimento della Protezione Civile. Relativamente alle emergenze sul territorio nazionale l'Unità di Crisi tiene conto dei compiti specifici che la Direttiva 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze) assegna alla Croce Rossa Italiana.

5. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, il Capo Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e il Dirigente delle Servizio 12° Interventi di Emergenza ed Operazioni Internazionali, avvalendosi della Sala Operativa Nazionale provvedono alla puntuale applicazione delle strategie operative proposte nell'ambito dell'Unità di Crisi Centrale e adottate dal Presidente Nazionale.

6. L'Unità di Crisi Centrale si avvale nell'ambito del Comitato Centrale dei Dipartimenti e dei Servizi secondo le rispettive competenze, con particolare riferimento al Servizio 3° Programmazione e Comunicazione per le attività di comunicazione verso

07 MAG. 2013
0135-13



l'esterno. Il Presidente Nazionale può disporre l'integrazione della composizione stessa con i responsabili dei Servizi del Comitato Centrale che si ritengono necessari all'azione di soccorso.

7. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'O.C. 225/2009, il Direttore Generale istituisce presso ogni Servizio del Comitato Centrale un ufficio preposto allo svolgimento delle attività di emergenza nell'ambito delle competenze del Servizio medesimo. Il responsabile dell'ufficio è il Dirigente del Servizio, salvo delega delle procedure ad un dipendente del Servizio medesimo.

8. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 7, coadiuva, per le attività di competenza del proprio Servizio, l'Unità di Crisi Centrale, nonché il Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza di cui all'articolo 8.

9. L'Unità di Crisi Centrale, per ricevere le informazioni necessarie alla determinazione della strategia di cui al comma 3, si avvale in particolare:

- a) Del Team di Valutazione e Coordinamento, di cui all'articolo 7;
- b) Della Sala Operativa Nazionale, di cui all'articolo 9;
- c) Del Rappresentante C.R.I., di cui all'articolo 11, comma 1, presso il Comitato Operativo della Protezione Civile, se convocato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- d) Del Rappresentante C.R.I., di cui dall'articolo 11, comma 2, presso la sala SISTEMA;
- e) Del Rappresentante C.R.I., di cui all'articolo 11, comma 3, presso la DI.COMA.C., qualora istituita in loco dal Dipartimento della Protezione Civile, che supporta le operazioni di coordinamento nell'area;
- f) Del *team leader* di cui all'articolo 18, comma 4, per le operazioni di carattere internazionale.

10. In analogia a quanto effettuato presso il Comitato Centrale può essere costituita l'Unità di Crisi presso i Comitati regionali e provinciali, la cui composizione è determinata dal Presidente del Comitato territoriale C.R.I. L'Unità di Crisi è composta



almeno da:

- a) Presidente del Comitato territoriale C.R.I., che la convoca, la presiede e la coordina;
- b) Delegato, rispettivamente Regionale o Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza;
- c) Direttore Regionale per la Commissione regionale, ovvero dal Funzionario amministrativo per la Commissione provinciale.

11. L'Unità di Crisi permane nell'espletamento delle sue funzioni fino al formale termine dell'emergenza, dichiarato dal Presidente competente.

07 MAG. 2013
n° 135 - 13

Art. 7

(Team di Valutazione e Coordinamento)

1. Il Team di Valutazione e Coordinamento è organo a livello centrale che può essere impiegato immediatamente dopo un disastro con l'obiettivo di compiere una valutazione della situazione ed un'identificazione delle necessità più urgenti, nonché supportare il coordinamento delle operazioni sul campo. Il Team di Valutazione e Coordinamento pone in essere le attività che consentono all'Unità di Crisi Centrale di delineare l'indirizzo politico e strategico, in accordo con quanto previsto dall'articolo 6, coordinando il supporto alle operazioni di risposta sul campo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Team di Valutazione e Coordinamento raggiunto il territorio di intervento, procede alla raccolta delle informazioni, valutano la tipologia e l'entità dell'intervento di emergenza richiesto, nonché l'entità delle risorse strumentali e umane necessarie al sostegno della collegata azione di soccorso. In seguito, il Team di Valutazione e Coordinamento pone in essere le attività necessarie al fine di attuare le strategie delineate dall'Unità di Crisi Centrale, ivi comprese, in caso di emergenza internazionale, le attività connesse alle procedure doganali sul luogo dell'emergenza e ogni altra azione che possa agevolare l'inizio dell'operazione di soccorso.

3. In caso di risposta ad un'emergenza nei confini nazionali, il Team di Valutazione e Coordinamento raggiunto il territorio di intervento stabilisce contatti con le Unità territoriali C.R.I. interessate e con i rispettivi Delegati C.R.I. per le attività di emergenza supportando gli stessi nelle operazioni di coordinamento della risposta. Il Team stabilisce, altresì, gli opportuni contatti con le strutture di coordinamento governative istituite in loco.

4. In caso di risposta a un'emergenza internazionale, al fine di acquisire la maggior quantità di informazioni possibili e garantire, di conseguenza, un'azione coordinata con le altre strutture di emergenza, il Team di Valutazione e Coordinamento raggiunto il territorio di intervento stabilisce contatti con la Società Nazionale del paese

colpito, con il nucleo di valutazione della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero degli Affari Esteri o delle altre strutture di rilievo che operano in loco, laddove presenti.

5. In caso di emergenze a carattere internazionale, il Team di Valutazione e Coordinamento si avvale, qualora presente nell'area, anche della figura del Delegato internazionale della Croce Rossa Italiana.

6. Il Team di Valutazione e Coordinamento è impiegato fino a cessata esigenza o fino all'attivazione in loco della DI.COMA.C. e nomina del Rappresentante C.R.I. di cui all'articolo 11, comma 3. Il team di Valutazione e Coordinamento può cessare, altresì, il proprio impiego nei casi previsti dall'articolo 11, comma 5.

7. Il Team di Valutazione e Coordinamento è composto da elementi precedentemente selezionati ed individuati in ambito nazionale tra dipendenti e volontari, con comprovate capacità tecnico-logistiche, sanitarie, socio-assistenziali e amministrativo-contabili, in possesso del titolo di *Emergency Manager C.R.I.* o *Disaster Manager (titolo rilasciato da Università o Enti pubblici titolati)*. In contesto internazionale, inoltre, devono possedere comprovate capacità linguistiche e costituisce titolo preferenziale per l'appartenenza al Team di Valutazione e Coordinamento, il completamento del percorso formativo del *Field Assessment and Coordination Team (FACT)*, organizzato dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

8. Il Team di Valutazione e Coordinamento è attivato al verificarsi dell'evento dal Capo Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, su proposta del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, individuando i componenti tra il personale con le caratteristiche di cui al comma 7, selezionato sulla base della tipologia di emergenza, del suo impatto previsto e del contesto sociale, economico e culturale dell'area interessata.

9. I componenti del Team di Valutazione e Coordinamento garantiscono il pronto impiego entro tre ore dal verificarsi dell'evento per le emergenze nazionali, ed

07 MAG. 2013
0135-13



entro sei ore per le emergenze internazionali. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, d'intesa con il Capo Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al fine di garantire disponibilità continuativa e costante (24 ore su 24, 7 giorni su 7) , struttura apposite turnazioni di reperibilità.

10. Nell'ipotesi di interventi congiunti con altre Istituzioni nazionali quali il Dipartimento della Protezione Civile o il Ministero degli Affari Esteri, la Croce Rossa Italiana può contribuire alla composizione di Team di valutazione misti, qualora in relazione al contesto l'intervento sia conforme ai principi del Movimento, attraverso la nomina di uno o più componenti del Team, con procedura analoga a quanto previsto dal comma 8.

11. Il Team di valutazione risponde direttamente all'Unità di Crisi Centrale dalla quale riceve le indicazioni di carattere strategico necessarie al coordinamento delle operazioni di risposta.

Art. 8

(Il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato e il Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali)

1. In caso di emergenze nazionali e internazionali, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, commi 1, 2 e 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della C.R.I. di cui all'Ordinanza Commissariale 225/2009, il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato:

- a) Opera attraverso i Servizi ad esso afferenti;
- b) In armonia con le prerogative che la normativa vigente attribuisce alla Direzione Generale e nel rispetto degli obblighi discendenti dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'ordinamento militare), e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia di ausiliarità alle Forze Armate, ove necessario, si avvale, nell'ambito delle attività di emergenza nazionali e internazionali, istituzionali e di formazione e per la durata delle stesse, del personale militare C.R.I. in servizio assegnato alle diverse Unità organizzative di cui all'articolo 9 del Regolamento medesimo, avendo comunque riguardo al funzionamento ordinario delle unità stesse ed informando l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare per i relativi adempimenti amministrativi e matricolari.

2. Il Servizio 12° Attività di Emergenza e Operazioni Internazionali si avvale dei Centri Interventi di Emergenza, di seguito denominato: C.I.E. – C.R.I., di cui all'articolo 10.

07 MAG. 2013

n 135 - 13'

Art. 9

(La Sala Operativa Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale)

1. La Sala Operativa Nazionale (S.O.N.) è unità amministrata del Comitato centrale, dipendente dal Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, ed assolve a tutte le funzioni di raccolta, disponibilità, tenuta e conservazione di tutti i dati provenienti dalle zone colpite dall'evento di emergenza e pone in essere tutte le strategie operative emanate dall'Unità di Crisi Centrale per il tramite del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, in accordo con il Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali.

2. La Sala Operativa Nazionale, opera ininterrottamente (h 24) tutti i giorni dell'anno con le seguenti modalità:

- a) Nella sua attività ordinaria di monitoraggio e sorveglianza richiede, riceve, elabora e verifica le notizie riguardanti eventi calamitosi già avvenuti, previsti o in corso nonché situazioni critiche sul territorio nazionale ed estero, garantendo il necessario flusso di informazioni verso il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza e verso il Rappresentante C.R.I. presso sala SISTEMA, al fine di attuare il flusso informativo previsto dal punto 1.3 – Procedure Operative – della Direttiva 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze), nonché al fine di garantire una tempestiva attivazione della struttura nazionale della Croce Rossa Italiana in caso di esigenza.
- b) Al preannunciarsi o al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, la Sala Operativa Nazionale agisce coordinando le Sale Operative Regionali e le Sale Operative Provinciali di cui al successivo comma 10. Nello specifico, al preannunciarsi o al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, oppure all'attivazione della struttura nazionale C.R.I. per la risposta ad emergenze internazionali, la Sala Operativa Nazionale si configura come area, organizzata in funzioni, da cui partono tutte le disposizioni per le operazioni di intervento, soccorso e assistenza riferite al tipo di emergenza e/o evento in atto secondo quanto



deciso dall'Unità di Crisi Centrale.

3. Per le emergenze di cui al comma 2, lettera b) è competenza della Sala Operativa Nazionale, d'intesa con il Capo Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato la redazione di specifici rapporti (*field report*) e la loro diffusione attraverso il sistema di condivisione delle informazioni relative alle emergenze della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, quale il *Disaster Management Information System (DMIS)*.

4. La Sala Operativa Nazionale è competente nella movimentazione di personale, mezzi e attrezzatura verso il territorio regionale interessato dall'evento, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 14, comma 2 e fermo restando la comunicazione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. Tale movimentazione avviene mediante nota scritta, ad eccezione dei casi di improrogabile urgenza nei quali è ammessa la movimentazione tramite disposizione impartita per le vie brevi, fatto salvo successiva formalizzazione. Le procedure dettagliate di attivazione sono indicate nel Piano Nazionale di Emergenza C.R.I.

5. La Sala Operativa Nazionale si articola, in particolare, nelle seguenti Funzioni:

- a) sanità;
- b) assistenza alla popolazione;
- c) personale, mezzi e materiali, incluso il Corpo Militare ad esclusione delle attività in ausiliarità alle Forze Armate;
- d) pianificazione;
- e) telecomunicazioni e supporti informatici;
- f) mass media ed informazione;
- g) coordinamento delle strutture operative e attività speciali;
- h) interventi e/o eventi internazionali.

6. Tale configurazione può essere variata su disposizione del Responsabile della Sala Operativa Nazionale, sulla base delle esigenze che la tipologia di evento manifesta.

07 MAG. 2013

0135 - 13



7. Ogni Funzione di cui al comma 5, è gestita da un responsabile il quale provvede, durante il periodo di latenza, a tenere aggiornati tutti i dati relativi al proprio settore di competenza. Il Responsabile della Funzione è preferibilmente in possesso della qualifica di *Emergency Manager C.R.I. o Disaster Manager*.

8. La Sala Operativa Nazionale, relativamente alla movimentazione di cui al comma 4, è struttura di riferimento per la raccolta e tenuta degli atti amministrativi provenienti dai Comitati regionali, necessari alla successiva attività di rendicontazione.

9. Analogamente a quanto previsto per le strutture Centrali sono istituite la Sala Operativa Regionale (S.O.R.), Sala Operativa Provinciale (S.O.P.) e la Sala Operativa Locale (S.O.L.) costituite, rispettivamente, con propri atti deliberativi dai Presidenti dei Comitati C.R.I. di pertinenza. Relativamente agli aspetti di coordinamento operativo le Sale Operative Regionali, Provinciali e Locali rispondono al rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

10. Qualora la Sala Operativa Regionale, Provinciale e Locale non operi 24 ore su 24, il rispettivo Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, garantisce reperibilità h24 durante le ore di chiusura della Sala Operativa stessa.

11. Al fine di permettere l'attività di monitoraggio e sorveglianza di cui al comma 2, lettera a), le Unità territoriali C.R.I. a tutti i livelli segnalano tutte le situazioni di criticità previste o in corso e le relative azioni intraprese. Garantiscono tale comunicazione il Presidente dell'Unità C.R.I. e il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, anche avvalendosi delle rispettive Sale Operative Regionali, Provinciali o Locali.

12. In caso di emergenza nazionale o internazionale, ad esclusione dell'impiego in ausiliarità alle Forze Armate, l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della CRI nomina un proprio appartenente al Corpo Militare con funzioni di collegamento presso la Sala Operativa Nazionale per le finalità di cui al presente articolo.

13. La Sala Operativa Regionale, Provinciale e Locale trasmette con cadenza semestrale l'elenco aggiornato dei recapiti telefonici, di telefonia mobile, di posta



elettronica e VoIP della Sala Operativa stessa e del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza di riferimento.

14. La Sala Operativa Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale dispongono degli strumenti informatici e comunicativi, necessari a garantire il dovuto flusso di informazioni di cui al comma 2, nonché atte a garantire la gestione delle risorse impiegate nella risposta. L'Unità C.R.I. di riferimento è competente nella fornitura delle suddette dotazioni.

15. La Sala Operativa Nazionale si avvale di un nucleo composto da un congruo numero di volontari C.R.I. selezionati dal Responsabile della SON stessa, quale supporto ed integrazione dei responsabili delle Funzioni di cui al comma 5.

16. Per volontari di cui al comma 15, il nulla osta per l'appartenenza al nucleo è richiesto al Presidente dell'Unità C.R.I. all'atto dell'individuazione del volontario ed ha validità per tutto il tempo dell'appartenenza del volontario stesso al nucleo. Per gli iscritti alle componenti ausiliarie delle FF.AA., in aggiunta a quanto sopra, dovrà essere richiesto il nulla osta anche al proprio vertice di componente. I suddetti volontari sono attivati dal Responsabile della SON, fatto salvo gli appartenenti alle componenti ausiliarie, i quali saranno attivati dal Vertice Nazionale di riferimento. Al Presidente dell'Unità C.R.I. di riferimento, ne è data comunicazione dell'attivazione a titolo informativo.

07 MAG. 2013
0135 - 13'

Art. 10

(I Centri Interventi di Emergenza CIE – CRI)

1. I Centri Interventi di Emergenza CIE – CRI sono unità amministrative del Comitato Centrale, Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali, dislocati sul territorio nazionale e preposti, nell'ambito del loro impiego, allo svolgimento di attività tecnico-operative che richiedono particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione e intervento, nonché particolare supporto logistico.

2. Ai CIE – CRI è riconosciuta autonomia organizzativa e operativa nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti del Comitato Centrale, Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali, di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive. Il Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali definisce, altresì, gli standard in termini di formazione del personale e in termini di attrezzature che costituiscono la dotazione strumentale dei CIE – CRI.

3. I CIE – CRI per l'espletamento delle proprie attività si avvalgono di personale dipendente civile e militare, nonché di volontari C.R.I.

4. L'organizzazione dei CIE – CRI risponde ai criteri di celerità, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'azione tecnico-operativa ed è disciplinata con atto proprio del responsabile del CIE, di concerto con il Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali.

5. Ogni CIE – CRI si avvale di un nucleo composto da un congruo numero di volontari C.R.I., denominato Nucleo Operativo Integrativo per l'Emergenza (N.O.I.E.), specializzati, selezionati dal Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, d'intesa con il responsabile del CIE – CRI interessato. I componenti del Nucleo sono addestrati dal responsabile del CIE – CRI, in ordine all'utilizzo delle attrezzature e mezzi che costituiscono la dotazione del CIE – CRI. Il nucleo di volontari C.R.I.,



coordinato dal responsabile del CIE – CRI, affianca, secondo le rispettive competenze il personale dipendente dei CIE – CRI nell'espletamento delle attività di emergenza nazionali e internazionali. I nominativi dei componenti del N.O.I.E. sono comunicati, a titolo informativo, ai Delegati Regionali C.R.I. per le attività di emergenza delle regioni a cui i volontari afferiscono.

6. Per i volontari di cui al comma 5, il nulla osta per l'appartenenza al nucleo è richiesto al Presidente dell'Unità C.R.I. e, per gli iscritti alle componenti ausiliarie, anche al Vertice di Componente di riferimento all'atto dell'individuazione del volontario ed ha validità per tutto il tempo dell'appartenenza del volontario stesso al nucleo. Qualora il C.I.E di riferimento sia attivato per interventi di emergenza gli stessi saranno attivati dalla SON e coordinati direttamente dal responsabile del CIE – CRI. Al Presidente dell'Unità C.R.I. e al Delegato delle attività di emergenza è data immediata comunicazione dell'avvenuta movimentazione del personale.

7. I CIE – CRI garantiscono il pronto impiego per qualsiasi destinazione nazionale o estera.

8. Ferma restando la possibilità della costituzione di ulteriori CIE – CRI, sul territorio nazionale operano le seguenti unità amministrative preposte all'emergenza:

- a) 1° Centro di Interventi di Emergenza – Centro - Roma;
- b) 2° Centro di Interventi di Emergenza – Nord Ovest - Settimo Torinese (TO);
- c) 3° Centro di Interventi di Emergenza – Nord Est - Verona;
- d) 4° Centro di Interventi di Emergenza – Sud - Tito Scalo (PZ);
- e) 5° Centro di Interventi di Emergenza – Isole - Buonfornello (PA).

9. Laddove, all'interno delle regioni, il Capo Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, di concerto con il Delegato Nazionale, identifichi strutture di interesse nazionale per lo svolgimento delle attività di formazione o per attività di stoccaggio di materiali logistici e loro movimentazione, il Presidente Nazionale, può istituire un apposito nucleo di personale volontario, all'uopo dedicato, con le stesse finalità e caratteristiche dei N.O.I.E. già presenti.

07 MAG. 2013
0135 - 13



Art. 11

(I Rappresentanti C.R.I. presso il Comitato Operativo di Protezione Civile, presso sala SISTEMA e presso DI.COMA.C. e presso altri centri operativi e di coordinamento)

1. Il Presidente Nazionale rappresenta la C.R.I. presso il Comitato Operativo di Protezione Civile di cui di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n.225. Al fine di garantire reperibilità e/o presenza 24 ore su 24 può designare altri Rappresentanti.

2. Il Presidente Nazionale su proposta del Capo Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato e del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza designa, altresì, i rappresentanti C.R.I. presso sala SISTEMA, di cui al Decreto 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che organizzati in turnazioni garantiscono la presenza presso la postazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per l'attuazione del flusso informativo previsto dal punto 1.3 – Procedure Operative – della Direttiva 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze), nonché al fine di garantire una tempestiva attivazione della struttura nazionale della Croce Rossa Italiana in caso di esigenza, il Rappresentante C.R.I. presso sala SISTEMA mantiene costante contatto con:

- a) La Sala Operativa Nazionale C.R.I.;
- b) L'Unità di Crisi Centrale, per il tramite del Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali.

3. Il Presidente Nazionale, su proposta del Capo Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato e del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, sentito il Dirigente del Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali, al verificarsi di un evento per il quale il Dipartimento della Protezione Civile disponga l'istituzione in loco di una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza (Direzione di Comando e Controllo – DI.COMA.C.) provvede alla designazione di uno o più Rappresentanti C.R.I. presso la struttura. Il Rappresentante C.R.I. presso la Di.Coma.C.,

individuato tra i volontari e dipendenti C.R.I. in possesso del titolo di *Emergency Manager C.R.I.* o *Disaster Manager*, risponde direttamente all'Unità di Crisi Centrale.

4. Al fine di garantire la presenza della Croce Rossa Italiana in tutti i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio entro 12 ore dall'attivazione, così come previsto dalla Direttiva 3 dicembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri (Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze), in analogia alle nomine di cui sopra, nel rispetto del modello organizzativo adottato ad ogni livello dalle Autorità competenti e di eventuali accordi o convenzioni in vigore tra l'Autorità e la Croce Rossa Italiana:

- a) Il Presidente Regionale C.R.I. designa, su proposta del Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza, i Rappresentanti C.R.I. presso l'Unità di Crisi dell'Ente Regione, qualora istituita, e presso la Sala Operativa Regionale, dell'Ente Regione. Tali rappresentanti sono individuati tra volontari e personale dipendente che ha completato il percorso formativo di terzo livello di cui all'Ordinanza Commissariale n. 387 del 22 luglio 2010 e successive modifiche, o in possesso del titolo di Emergency Manager;
- b) Il Presidente Provinciale C.R.I. designa, su proposta del Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza, i Rappresentanti C.R.I. presso il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e presso la Sala Operativa provinciale unica ed integrata, entrambe istituite, secondo l'organizzazione territoriale, dall'Ente Provincia o dalla Prefettura. Il Presidente Provinciale C.R.I., designa, altresì, su proposta del Delegato Provinciale C.R.I. per le attività di emergenza e d'intesa con i Presidenti dei Comitati Locali C.R.I. interessati, i Rappresentati C.R.I. presso i Centri Operativi Misti (C.O.M.), qualora identificati e/o attivati. Considerato il carattere intercomunale del C.O.M., il Presidente Provinciale C.R.I. individua i Rappresentanti C.R.I. tra il personale del Comitato locale nella cui competenza territoriale rientra il comune sede di C.O.M. o tra il personale delle Unità territoriali C.R.I. con sede nell'area di competenza del C.O.M. stesso, sentito il parere dei Presidenti dei Comitati locali C.R.I. interessati. Analoga procedura si applica qualora siano istituiti Centri Operativi Intercomunali (C.O.I.). Tali rappresentanti sono individuati tra volontari e personale dipendente che ha

07 MAG. 2013
0135-13



completato il percorso formativo di secondo livello di cui all'Ordinanza Commissariale n. 387 del 22 luglio 2010 e successive modifiche o in possesso del titolo di Emergency Manager;

- c) Il Presidente del Comitato locale designa, su proposta del Delegato Locale C.R.I. per le attività di emergenza, il Rappresentante C.R.I. presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) o altra struttura operativa e di coordinamento istituita a livello locale. Tale rappresentante è individuato tra volontari e personale dipendente che ha completato il percorso formativo di primo livello di cui all'Ordinanza Commissariale n. 387 del 22 luglio 2010 e successive modifiche o in possesso del titolo di Emergency Manager;

5. In eventi di particolare gravità o laddove la struttura territoriale si riveli non adeguatamente preparata al coordinamento dell'evento, in deroga al comma 4, la struttura centrale, con procedure analoghe a quelle riportate nel comma 3, può assumere la designazione del Rappresentante C.R.I. presso il Centro Coordinamento Soccorsi, il Centro Operativo Misto (C.O.M.) e/o altri centri operativi e di coordinamento territoriale attivati.

Art.12

(Disaster Management Support Service - DMSS)

1. Al fine di supportare i Comitati territoriali C.R.I. e gli organi centrali nell'attuazione di quanto disposto dal presente regolamento è istituita presso il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato una struttura di supporto per la preparazione e la risposta ai disastri, denominata *Disaster Management Support Service (DMSS)*. Il DMSS è strutturato in Unità diverse con competenze in settori specifici, le quali svolgono la seguenti attività:

- a) Definiscono e propongono linee guida per l'azione e procedure relativamente al settore di competenza;
- b) Definiscono e propongono standard relativamente alla dotazione di materiali, per il settore di competenza;
- c) Svolgono attività consultiva nei confronti dell'Unità di Crisi Centrale di cui all'articolo 6.

2. Con provvedimento del Direttore generale è definita la struttura di dettaglio del DMSS, la sua organizzazione, le sue attività, nonché i criteri per la selezione e l'individuazione dei membri che la compongono.

3. Il Presidente Nazionale, su proposta del Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, nomina i componenti del DMSS, nel rispetto della normativa vigente di riferimento. Il DMSS è composto da volontari e personale dipendente della Croce Rossa Italiana, afferente anche a Dipartimenti e Servizi differenti del Comitato Centrale, nonché a Comitati territoriali C.R.I. a diversi livelli.

Art.13

(Coordinamento territoriale dell'emergenza)

1. A meno di eventi che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la competenza nella prima risposta alle emergenze e nel coordinamento territoriale delle operazioni è in primo luogo del Comitato locale territorialmente competente, nei confronti del quale il Comitato provinciale, regionale e centrale svolgono un ruolo sussidiario come di seguito specificato.

2. In caso di emergenza che, per sua natura e/o estensione, necessita dell'intervento coordinato di più strutture ed Unità territoriali C.R.I. all'interno della stessa provincia, il coordinamento delle risorse provinciali è attribuito al Delegato provinciale C.R.I. per le attività di emergenza.

3. In caso di emergenza che per sua natura e/o estensione necessita dell'intervento coordinato di più strutture e Unità territoriali C.R.I. afferenti a province differenti ma comunque all'interno della stessa regione, il coordinamento delle risorse regionali è attribuito al Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza.

4. In tutti gli altri casi, il coordinamento delle risorse è attribuito al Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, il coordinamento sul campo è supportato dal Team di Valutazione e Coordinamento di cui all'articolo 7, dal Rappresentante C.R.I. presso la DI.COMA.C., presso i C.C.S. e/o presso i C.O.M., di cui all'articolo 11, comma 3 e comma 4.

Art.14

(Concorso alle operazioni di soccorso promosse dalla struttura centrale e alla costituzione delle Colonne Mobili Regionali)

1. Le Unità territoriali C.R.I. ad ogni livello garantiscono il concorso, inteso come aliquota di risorse umane e strumentali, alle operazioni di soccorso che la Croce Rossa Italiana, promuove e coordina a livello centrale in quanto Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Comitato Regionale cura i rapporti, anche di carattere convenzionale, con l'Ente Regione, al fine di permettere il concorso della Croce Rossa Italiana nella costituzione della Colonna Mobile Regionale, prevista dal Progetto "Colonna mobile nazionale delle Regioni", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nonché dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ed eventuali altri programmi e progetti di carattere analogo promossi dalle Regioni.

3. La movimentazione di volontari e personale dipendente C.R.I. e relative risorse strumentali nelle Colonne Mobili Regionali di cui al comma 2, al di fuori del territorio regionale di competenza è tempestivamente comunicata alla Sala Operativa Nazionale, da parte del Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza.

4. In caso di risposta ad un'emergenza internazionale svolto in concorso con l'Ente Regione, o con qualsiasi altro organismo territoriale il Comitato regionale C.R.I. richiede preventiva autorizzazione al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza al fine di garantire e preservare la neutralità ed indipendenza dell'Organizzazione.

4. L'atto convenzionale o di accordo con l'Ente Regione stipulato ai fini previsti dal presente articolo è trasmesso dal Delegato regionale C.R.I. per le attività di emergenza, entro 30 giorni dalla data della firma, al Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, al Servizio 12° Interventi di Emergenza ed



Operazioni Internazionali, al Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza e alla Sala Operativa Nazionale.

5. Il presente articolo si applica anche ai Comitati provinciali C.R.I. delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

(Attività di formazione e diffusione ed advocacy nel settore dell'emergenza)

1. Al fine di garantire un alto profilo formativo per lo svolgimento delle attività nei differenti ambiti di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, in armonia con il piano formativo approvato dal Presidente Nazionale, il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza di concerto con il Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e per il tramite dei Servizi direttamente dipendenti:

- a) Stabilisce il programma dei percorsi formativi di specializzazione rivolti ai volontari e al personale dipendente C.R.I., con particolare riferimento ai seguenti settori, incaricando la Sala Operativa Nazionale di istituire, curandone la tenuta, appositi albi nazionali:
 - 1) *Emergency Response Unit (ERU)*;
 - 2) *Regional Disaster Response Team (RDRT)*;
 - 3) *Emergency Management (EM)*
 - 4) *Specialista in pulizia, igiene, disinfezione e acqua potabile in emergenza (WASH)*.
 - 5) *Camp Management*
 - 6) *Specialista dei Sistemi di Telecomunicazione (TLC)*
- b) Organizza i corsi di cui alla lettera a), nonché seminari, convegni, dibattiti e mostre volte a diffondere e/o approfondire tematiche relative alle attività del settore emergenza, anche in collaborazione con altre componenti del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o Istituzioni o organizzazioni e soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'emergenza.
- c) Organizza esercitazioni di carattere nazionale per posti comando, operative o miste.

2. Il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza, in accordo con il Capo Dipartimento Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, assicurano la puntuale revisione e aggiornamento dei seguenti programmi formativi:

- a) Corso per operatori C.R.I. nel settore emergenza (livello operativo);
- b) Corsi di specializzazione per coordinatore locale, provinciale e regionale nel settore

07 MAG. 2013
6105-13



emergenza (rispettivamente primo, secondo e terzo livello);

- c) Corso per Istruttore C.R.I. di Protezione Civile;
- d) Corsi sul rischio N.B.C.R. per personale C.R.I., come disciplinato dalla normativa in vigore;

3. I Delegati C.R.I. per le attività di emergenza, ognuno al rispettivo livello di competenza assicurano l'organizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 2, nel rispetto dei regolamenti che disciplinano i singoli corsi. Essi garantiscono, inoltre, la realizzazione di percorsi formativi di specializzazione sulla base delle peculiari attività svolte sul territorio e sulla base delle linee guida e programmi emanati dalla struttura centrale C.R.I.

4. La Croce Rossa Italiana contribuisce allo sviluppo e alla diffusione del programma *International Disaster Response Laws, Rules, Principles* (IDRL) promosso dalla Federazione Internazionale. L'attività di *advocacy* per l'implementazione delle linee guida sull'IDRL è svolta anche attraverso la realizzazione di programmi nazionali specifici realizzati in collaborazione con le istituzioni nazionali deputate al soccorso.

5. Relativamente ai percorsi formativi nel settore emergenza che prevedono una qualunque forma di collaborazione con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o con il Dipartimento della Protezione Civile ovvero con altre strutture di vertice delle Istituzioni nazionali e internazionali, i rapporti con tali strutture sono tenuti dal Comitato Centrale.

Art.16

(Partecipazione dei volontari C.R.I. alle attività del settore emergenza)

1. I volontari della Croce Rossa Italiana costituiscono una componente fondamentale dell'organizzazione C.R.I. nel settore emergenza.

2. In caso di attivazione delle strutture della Croce Rossa Italiana ad ogni livello per gli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, la movimentazione dei volontari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, è disposta e coordinata dal Delegato C.R.I. per le Attività di Emergenza di riferimento, nel rispetto del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'ordinamento militare) per il personale volontario iscritto al Corpo delle Infermiere Volontarie e al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

2.1. Il personale afferente ai N.O.I.E., di cui all'art. 10 comma 5 e comma 9, verrà attivato direttamente dalla SON, su richiesta diretta del Delegato Nazionale per le attività di emergenza di concerto con il Capo Dipartimento A.S.S.O.E.V.e sarà coordinato dal responsabile del CIE – CRI di riferimento e/o dal responsabile della struttura di riferimento nazionale.

2.2. Il volontario della Croce Rossa Italiana può godere dell'applicazione dei benefici di legge di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194, così come previsto dall'articolo 8, comma 5-ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, con oneri a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.

3. L'applicazione dei benefici di legge di cui sopra, è subordinata alla formale attivazione della componente volontaristica della Croce Rossa Italiana, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, che può essere disposta con le seguenti modalità:

- a) La componente volontaristica della Croce Rossa Italiana è attivata autonomamente dal Dipartimento della Protezione Civile per il tramite di apposita nota indirizzata al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile stesso, limitatamente agli interventi in occasione di emergenze nazionali ovvero di grandi eventi;

07 MAG. 2013
0135 - 13



b) La componente volontaristica della Croce Rossa Italiana è attivata dal Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite di apposita nota, su richiesta del Direttore Generale della Croce Rossa Italiana, con oneri a carico del proprio bilancio, o con risorse provenienti da finanziamenti esterni, ovvero a carico del bilancio del Dipartimento della Protezione Civile.

4. L'applicazione dei benefici di legge di cui al comma 2 può avvenire anche nel caso in cui la Croce Rossa Italiana sia attivata dall'Ente Regione al fine di concorrere alla costituzione della Colonna Mobile di cui all'articolo 14. L'applicazione di tali benefici di legge è subordinata alla condivisione tra C.R.I. ed Ente Regione relativamente alla modalità di copertura degli oneri derivanti.

5. Come previsto dal Regolamento approvato con O.C. 540/10, sono definite le procedure per la richiesta di attivazione, di cui al comma 3, lettera b), al Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione dei benefici di legge di cui ai commi 2, nonché le procedure per la gestione dei relativi rimborsi per il quale è competente il Servizio 11° Rapporti con le Componenti Volontaristiche.

5 bis. In virtù della direttiva D.P.C. del 09 Novembre 2012 (G.U. 1 Febbraio 2013), saranno integrate le procedure di attivazione e di richiesta dei benefici di legge.

6. Con successivo atto il Direttore Generale individua le risorse umane e finanziarie necessarie per l'attuazione del comma 4.

Art.17

(Attività nell'ambito della difesa civile)

1. Le attività nell'ambito della difesa civile sono disciplinate con apposito atto ed esulano dalle competenze specifiche del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

2. Qualora il Servizio Nazionale della Protezione Civile sia chiamato a concorrere alle attività di difesa civile, e di conseguenza la Croce Rossa Italiana in quanto Struttura Operativa, il Delegato Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale C.R.I. attua quanto previsto dal presente regolamento con le stesse modalità, procedure e ordinamento previsto per tutte le emergenze, ferme restando le indicazioni specifiche fornite dalla competente autorità.

07 MAG. 2013

0135-13

CAPO III

EMERGENZE INTERNAZIONALI

Art.18

(Emergenze internazionali)

1. Nel settore delle emergenze internazionali, la Croce Rossa Italiana può operare in cinque modalità differenti:

- a) Accordo bilaterale con la Società Nazionale colpita dall'evento;
- b) Intervento nell'ambito degli strumenti di risposta della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito Federazione Internazionale, quali i *Field Assessment and Coordination Team* (FACT) e le *Emergency Response Unit* (ERU);
- c) Intervento in qualità di Società Nazionale su espressa richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.);
- d) Intervento in qualità di Struttura Operativa del Sistema Nazionale di Protezione Civile, con ruolo ausiliario nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile;
- e) Intervento in collaborazione e/o coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri.

2. Il Presidente Nazionale sottoscrive gli accordi di cui al comma 1, lettera a) e approva gli interventi di cui al comma 1, lettera b), c) ed e)

3. Per le modalità di intervento delle *Emergency Response Unit* (ERU), di cui al comma 1, lettera b) si rimanda agli specifici accordi in vigore tra la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e la Croce Rossa Italiana, nonché ai *Term of Reference* (ToR) comunicati dalla Federazione Internazionale al momento della conferma di attivazione dell'ERU.

4. Al fine di garantire e sviluppare il concorso della Croce Rossa Italiana nel sistema di risposta della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e

0135 - 13

07 MAR 2013



Volontariato promuove la partecipazione di volontari e personale dipendente C.R.I. agli eventi formativi per componenti dei *Field Assessment and Coordination Team* (FACT) e delle *Emergency Response Unit* (ERU), organizzati dalla Federazione Internazionale.

5. Il coordinamento sul campo, nonché il necessario raccordo con le strutture e organizzazioni operative nell'area è affidato al *Team Leader*, detto anche Capo missione, nominato tra i membri del nucleo di personale che si appresta ad intervenire, in possesso di idoneo profilo formativo, esperienziale e psico-attitudinale. Il *Team Leader* è nominato dal Presidente Nazionale su proposta del Capo Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza in accordo con il Delegato Nazionale delle attività in emergenza.

07 MAG. 2013
0135 - 13



Art. 19

(Strumenti di Risposta Internazionale ai disastri della IFRC)

1. Il ricorso a strumenti di risposta della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ai disastri, di cui al comma 2, è considerata una decisione di carattere strategico in capo al Presidente Nazionale nell'ambito dell'Unità di Crisi Centrale.

2. Gli strumenti di risposta della Federazione Internazionale ai disastri sono:

- a) Disaster Relief Emergency Fund – DREF;
- b) Emergency Appeal;
- c) Regional Disaster Response Team - RDRT
- d) Field Assessment and Coordination Team - FACT;
- e) Emergency Response Unit – ERU;

3. In caso di ricorso agli strumenti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b), il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato cura per il tramite dei Servizi dipendenti le fasi di report intermedie e finali.

4. In caso di ricorso agli strumenti di cui al comma 2 lettera c), lettera d) e/o lettera e) tali strumenti sono inseriti nel sistema di risposta della Croce Rossa Italiana, con funzione di supporto al coordinamento e operativo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. Eliminato completamente
2. Le convenzioni e gli accordi in vigore tra le Unità territoriali C.R.I. e altri enti e/o organizzazioni, in contrasto con il presente regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista dall'accordo stesso. In fase di rinnovo o nuova stipula essi saranno oggetto di opportuna rivisitazione al fine dell'adeguamento al presente regolamento.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Delegato Nazionale C.R.I. per le attività di emergenza provvede alla redazione del regolamento e del programma didattico relativo ai percorsi formativi di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), sottoponendolo all'approvazione del Presidente Nazionale.
4. Il Delegato C.R.I. Area III si identifica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con il Delegato C.R.I. per le attività di emergenza.

07 MAG. 2013
0135 - 131



Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Con riferimento ai Comitati Regionali, Provinciali e Locali, il Presidente delibera, sulla scorta della relazione del Delegato C.R.I. per le attività di emergenza, per ogni esercizio finanziario del bilancio di previsione del Comitato di competenza, di iscrivere in appositi capitoli di spesa, stanziamenti necessari all'espletamento delle attività del settore emergenza, ivi compresi gli acquisti in conto capitale.

2. In fase di definizione del bilancio di previsione del Comitato Centrale è previsto uno stanziamento, sull'apposito capitolo di spesa, per far fronte agli oneri connessi all'applicazione dei benefici di legge previsti dagli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194, così come previsto dall'articolo 8, comma 5-ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, nel caso in cui gli oneri siano a carico della Croce Rossa Italiana. L'importo dello stanziamento relativo al capitolo di spesa di cui sopra è previsto dal Servizio 11° Relazioni con le Componenti Volontaristiche, sulla base delle attività programmate dal Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato, relativamente all'anno al quale il bilancio preventivo si riferisce.

3. Agli oneri derivanti dalle attività espletate dal Delegato C.R.I. per le attività di emergenza si provvede con apposito capitolo, da prevedersi nell'ambito del Servizio 1° Affari Generali e Segreteria. In analogia i Comitati regionali, provinciali e locali prevedono appositi capitoli di spesa nell'ambito dei propri bilanci.

0135-13
07 MAG. 2013



Art. 22

(Disposizioni abrogative)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione in contrasto e, in particolare, verificare quali deliberazioni e/o O.C. inserire (387/2010??).

07 MAG. 2013
0135 - 13'



Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web www.cri.it.

0135-13
07 MAG. 2013

